

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

OBBLIGO DI DENUNCE

— Tra i doveri del medico e degli esercenti le professioni sanitarie ausiliarie (ostetriche) verso lo Stato ha un particolare rilievo, anche per la sua frequenza, quello di farsi «denunziatore», all'autorità amministrativa o giudiziaria, in casi che divengono sempre più numerosi col progressivo intensificarsi delle esigenze profilattiche ed in genere sociali, che prevalgono sull'interesse individuale.

«La denuncia è la segnalazione che il medico o l'ostetrica, in alcuni casi, è tenuto a fare alle Autorità o ad Uffici determinati, di fatti o di persone che ai pubblici poteri interessi di conoscere per ragioni d'igiene o di ordine pubblico»

I doveri pubblici che incombono al medico possono dividersi in:

- a) doveri verso la sanità pubblica (denuncia delle malattie infettive e diffuse; denuncia dei fatti che possono interessare la sanità pubblica; denuncia delle vaccinazioni, ecc.);**
- b) doveri verso la pubblica amministrazione (denuncia delle cause di morte; denuncia delle nascite; denuncia dei nati con malformazione congenita, ecc.);**
- c) doveri verso l'amministrazione della giustizia (referto ed altre denunce obbligatorie).**

Trattandosi dell'obbligo di denuncia di fatti di notevole interesse sociale, nei quali si ravvisa la « giusta causa », è lecita la violazione del segreto professionale, diretto appunto alla tutela d'un interesse privato. Infatti, sono da ritenersi « giusta causa » di rivelazione del segreto quegli obblighi che vengono imposti al medico da norme imperative.

Obblighi di denunce esistono, pertanto, in rapporto a leggi sanitarie, a leggi di pubblica sicurezza, a leggi penali, civili ed anche assicurative.

Oltre che d'omessa denuncia il sanitario può rispondere di reati connessi alla redazione d'una falsa denuncia (diffamazione, calunnia, concorso in truffa d'una assicurazione sociale, favoreggiamento personale, ecc.).

Le denunce obbligatorie per il medico sono le seguenti:

- 1) **La dichiarazione di nascita; [anche ostetriche]**
- 2) **La denuncia dei nati con malformazione congenita; [anche ostetriche]**
- 3) La denuncia delle vaccinazioni obbligatorie (antivaiolosa, antidifterica, antitetanica, antipoliomielitica, antitifida, antitubercolare);
- 4) La denuncia delle malattie infettive e diffuse o sospetto di esserlo; la denuncia delle malattie veneree;
- 5) La denuncia delle malattie professionali (non per fini assicurativi);
- 6) La denuncia, a scopo assicurativo, degli infortuni agricoli od in persona di artigiani) e delle malattie professionali nell'agricoltura;
- 7) La denuncia dei casi d'intossicazione da antiparassitari;
- 8) La denuncia dei casi di lesione da cui sia derivata o possa derivare un'inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente;
- 9) La denuncia delle cause di morte;
- 10) La denuncia dei fatti che possono interessare la sanità pubblica;
- 11) **La comunicazione dell'interruzione volontaria della gravidanza. [anche ostetriche]**
- 12) La comunicazione delle persone che fanno uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- 13) la denuncia degli apparecchi radiologici e delle sostanze radioattive.

Negli ospedali, è compito del direttore sanitario inoltrare alle autorità competenti le denunce obbligatorie (art. 5 D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 — Ordinamento interno dei servizi ospedalieri —), però compilate dai Sanitari della Divisione o del Servizio in cui trovasi l'ammalato.

A) LA DICHIARAZIONE DI NASCITA

Tra le denunce obbligatorie per il medico vi è la dichiarazione nascita, quando questa non possa essere fatta dal padre o da un procuratore speciale.

La materia è disciplinata dal R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello Stato civile):

Art. 67. — La dichiarazione di nascita si deve fare all'ufficiale di stato civile nei dieci giorni successivi alla nascita... ».

Art. 70. — La dichiarazione di nascita è fatta dal padre o da un suo procuratore speciale; **in mancanza, dal medico o dall'ostetrica o da qualche altra persona che ha assistito al parto**, o, se la puerpera era fuori dalla sua ordinaria abitazione, dal capo della famiglia o da persona delegata dall'istituto o stabilimento in cui ebbe luogo il parto.

La dichiarazione può anche essere fatta dalla madre o da un suo procuratore speciale. L'atto relativo è steso immediatamente dopo la dichiarazione. - Il dichiarante, quando non è il medico o la levatrice, esibire il certificato sanitario, di cui al D.P.R. 7 marzo 1975, n. 163; tale certificato deve essere conforme al modello stabilito dal Min. della Sanità (D.M. 19 aprile 1978).

Come si evince dalle norme riportate, il medico o l'ostetrica ha l'obbligo di dichiarare la nascita quando manchi il padre o un suo procuratore speciale ovvero, quando vi sia fondato motivo che essi non effettuino la dichiarazione di nascita, e sempre che egli abbia effettivamente assistito al parto, quando cioè egli possa veramente attestare che neonato è figlio di quella determinata puerpera e che non vi sia stato un'eventuale sostituzione: **fermo resta l'obbligo di compilare il certificato di assistenza al parto, che va allegato alla dichiarazione nascita ed esibito dal dichiarante all'ufficiale di stato civile entro dieci giorni dalla nascita medesima.**

La supposizione o la soppressione di stato e l'alterazione di stato sono delitti contro lo stato di famiglia, previsti dagli articoli 566 e 567 C.P.

Nella dichiarazione di nascita legittima il medico o l'ostetrica deve indicare il comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del neonato ed il nome datogli; inoltre dovranno essere indicati il nome ed cognome, l'età, la cittadinanza, la professione e la residenza di genitori.

Nella dichiarazione di nascita illegittima il medico o l'ostetrica si limiterà alle generalità del genitore o dei genitori, soltanto quando questi, con atto pubblico (atto notarile), abbia o abbiano dato il proprio consenso a tale dichiarazione.

Nel caso del non consenso materno, il sanitario dovrà limitarsi a segnalare vagamente il comune o la frazione senza altre precisazioni e cioè senza specificare il luogo in cui il parto è avvenuto; tutto ciò per non permettere l'identificazione della madre e per non trasgredire all'obbligo del segreto professionale (art. 622 C.P.).

In quest'ultima evenienza (nascita illegittima), al neonato il nome ed il cognome saranno imposti dall'ufficiale dello stato civile.

Nel caso di parto plurimo sarà specificato chi è nato prima e chi dopo: viene considerato primogenito chi è nato prima, se il par risulta espletato per le vie naturali; se mediante parto

cesareo, viene considerato primo nato quello che per primo è stato estratto dal ventre materno.

L'obbligo della dichiarazione di nascita sussiste per il medico e/o per l'ostetrica anche per i nati morti; in tal caso, il sanitario è tenuto a compilare la seconda parte della scheda di nascita (Mod. ISTAT/D1 per i maschi e D2 per le femmine) e deve fornire tutte le notizie.

B) LA DENUNCIA DEI NATI CON MALFORMAZIONE CONGENITA

Stabilisce l'art. 103 T.U. delle leggi sanitarie, alla lettera c): « Gli esercenti la professione di medico chirurgo sono obbligati a denunciare al Sindaco ed all'Ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza la nascita d'ogni infante deforme; il contravventore è punito con l'ammenda da lire 4.000 a lire 40.000. L'autorità giudiziaria comunica al Prefetto, per estratto, la sentenza passata in giudicato ».

Perr quanto concerne l'assistenza ai parti, l'ostetrica ha l'obbligo a denunciare al sindaco ed all'ufficiale sanitario ogni nascita di soggetto deforme (art. 139 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R D. 27 luglio 1934, n. 1265, e art. 9 del regolamento), sempreché la denuncia non venga fatta dal medico, il cui intervento deve essere in tali casi richiesto, ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento (art. 2, n 4 del D.M. 15 settembre 1975 e D.M. 26 maggio 1940, n. 1364).

La denuncia deve essere fatta su apposito modulo (Mod. 51 - Sanità pubblica) distribuito dall'ufficio del medico provinciale.

Il sanitario è obbligato a denunciare i nati deformati non solo quando abbia assistito al parto, ma anche quando fu chiesto il suo intervento dall'ostetrica per l'accertamento. La denuncia può essere presentata dopo il secondo giorno allorché la formulazione dell'esatta diagnosi richiede, come ad esempio la lussazione congenita di anca accertamenti radiologici o altri accertamenti strumentali.

E' da ricordare, poi, che a norma dell'art 2 n 5 del **D.M. 15 settembre 1975 "Istruzioni per l'esercizio professionale delle ostetriche"**, l'ostetrica ha l'obbligo di segnalare sollecitamente all'Ufficiale Sanitario la nascita di immaturi e di deboli vitali, promovendo l'immediato ricovero per gli eventuali interventi assistenziali. – Alcuni comuni hanno predisposto degli appositi moduli in proposito.

C) LA COMUNICAZIONE DELL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA

La materia è disciplinata dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 (norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), come esposto nel capitolo dell'ostetricia forense.

Al medico incombe l'obbligo della denuncia nei seguenti casi:

1) quello previsto dall'art. 7, 20 comma, il quale prevede che “qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per l'imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi cui all'art. 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale ».

E' da ricordare al riguardo: che l'art. 6 consente l'interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi novanta giorni, se la gravidanza stessa o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna, oppure se siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinano un grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre.

2) Quello previsto dall'art. 11, che fa carico all'ente ospedaliero, alla casa di cura o al poliambulatorio, nel quale è stata praticata l'interruzione della gravidanza, dell'invio al medico provinciale competente per territorio, d'una dichiarazione del medico che ha praticato l'intervento, il quale dà notizia dell'intervento medesimo e della documentazione sulla base della quale ha operato, tacendo, però, i dati relativi all'identità della donna.

IL REFERTO

— Un posto a parte tra gli obblighi di denunce imposte al medico merita quello di redigere un **referto** in determinate circostanze del proprio esercizio professionale, e precisamente **quando** “...abbia prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri d'un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio”. (Art.365 c.p.)

Il referto deve indicare (art. 4 C.P.P.) la persona o le persone che hanno determinato l'intervento del referente, il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento, il luogo in cui attualmente trovasi l'offeso, se possibile, le generalità di questo, e quant'altro valga ad identificarlo; dà inoltre tutte le notizie che servono a stabilire le circostanze, le cause del

delitto, i mezzi con cui fu commesso e gli effetti che ha cagionato o può cagionare.

Qualora più persone abbiano prestato la loro opera od assistenza nella medesima occasione, sono tutte parimenti obbligate a presentare il referto, che può farsi con atti separati, ovvero con un unico atto da tutte sottoscritto.

L'aver omesso (o ritardato) la trasmissione del referto, in quanto l'Autorità giudiziaria era stata già informata dai Carabinieri, non è circostanza che può escludere il dolo, risolvendosi in ignoranza della legge penale.

Al sanitario che limiti la sua attività all'accertamento della morte d'una persona, incombe l'obbligo del referto, in quanto trattasi di prestazione d'opera

Il referto dev'essere presentato entro le ventiquattro ore e, se vi è pericolo nel ritardo immediatamente al Procuratore della Repubblica, al Pretore ed a qualsiasi altro ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui il medico ha prestato la propria opera od assistenza o, in loro mancanza, all'Ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

L'evento, nel delitto d'omissione di referto, consiste nella lesione dell'interesse a che l'autorità sia il più rapidamente possibile informata sui fatti che possono presentare carattere di delitto perseguibile d'ufficio. Così concepito, il delitto di cui all'art. 365 C.P

L'obbligo del referto cessa quando esso *esporrebbe la persona assistita a procedimento penale*.

CERTIFICATO

— Per « **certificato** » s'intende un'attestazione scritta di fatti obiettivamente rilevati e di natura tecnica, dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Il « *certificato medico* » è la riproduzione integrale, fedele, obiettiva, di fatti biologici, direttamente constatati dal certificante. E' un atto pubblico, se redatto da un pubblico ufficiale o da un incaricato d'un pubblico servizio; è una scrittura privata, se rilasciato da un esercente un servizio di pubblica necessità «Il medico, richiesto di rilasciare un certificato, deve attestare soltanto ciò che ha direttamente constatato, in totale aderenza alla realtà dei fatti. Qualsiasi alterazione della verità, fatta a scopo di lucro costituisce aggravante » (art. 15 cod. deont.); esso può rifiutarsi solo quando si di far certificare fatti non rispondenti al vero.

Il certificato va rilasciato a richiesta del malato nonché personalmente al medesimo e riguarda i soli fatti che rientrano nella specifica competenza dell'esercente: ad esempio, **l'ostetrica può certificare in merito all'assistenza al parto ma non a circostanze che necessitano di apprezzamenti riservati al medico.**

La dichiarazione di fatti non rispondenti al vero può realizzare il delitto previsto dall'art. 481 c.p.: "*falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica utilità*". Qualora invece il certificante risulti dotato della qualifica di pubblico ufficiale ricorre l'ipotesi dell'art. 480 c.p.: "*Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative*".

Da ricordare infine che i certificati - che constano di requisiti sostanziali e formali - si distinguono in **obbligatorî** e **facoltativi**: esempio dei primi, il **certificato di assistenza al parto, certificato di gravidanza in donna lavoratrice**, di morte, nell'ambito infortunistico e previdenziale, di polizia mortuaria, di idoneità alla guida d'autoveicoli, di sana e robusta costituzione fisica ecc. Esempio dei secondi, quelli non disciplinati da alcuna normativa e richiesti dagli interessati per esibirli presso enti privati o pubblici ovvero per scopi strettamente privati (**certificazioni sullo stato dell'imene**).

RICETTA

La "**ricetta**" è la prescrizione scritta d'uno o più medicinali. E' un documento in cui sono incluse tutte le prescrizioni e modalità che concorrono per la preparazione o fornitura e per al somministrazione di un farmaco. - Essa va redatta su carta intestata, con in calce la firma autografa del medico o persona autorizzata a ricettare in alcuni casi e alcuni farmaci (laureati in odontoiatria, ostetriche), dopo aver formulato la diagnosi e dopo aver tenuto presenti tutti i dati clinici concernenti il soggetto in esame.

Divieto di rivelare il segreto professionale

Tradizione fondamentale dell'esercizio professionale del medico e di altre attività sanitarie ausiliarie, che sta alla base della fiducia con cui il cliente si rivolge al proprio dottore, ostetrica ecc. è la garanzia del segreto che costoro mantengono su tutto ciò che giunge a loro conoscenza.

Anche oggi il segreto professionale costituisce per gli esercenti attività sanitarie un fondamentale obbligo morale, che è del resto pure un obbligo giuridico, sancito dall'articolo 622 del Codice penale che vieta, punendola, la ***rivelazione di segreto professionale***:

Art. 622c.p.

« Chiunque, avendo notizia, per ragioni del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire dodicimila a duecentomila. « Il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

L'obbligo giuridico di mantenere il segreto professionale non riguarda dunque solamente il medico, ma forse più facilmente al medico, che non ad altri, succede di venire a conoscenza di delicate situazioni individuali e familiari

Ricordiamo qui che, come per il referto, la violazione del segreto professionale costituisce delitto e non contravvenzione: il che mentre rappresenta una salvaguardia qualora sia avvenuta senza intenzione, significa che diventa delitto quando vi sia il dolo, la volontà di farlo. Anche se tale intenzione non coincide con quella di recare nocumento.

La dizione *«avendo notizia»* è molto lata e non comprende soltanto i fatti esplicitamente confidati al medico e/o all'ostetrica dalla cliente o quanto si riferisce alle infermità constatate, ma pure tutte quelle circostanze (familiari, economiche, sociali ecc.) di cui il medico e/o l'ostetrica siano venuti a conoscenza, includendo anche quei dati, ignorati dal cliente stesso, ma resisi palesi al medico a motivo delle sue cognizioni tecniche.

Né può farsi distinzione tra ciò che è stato appreso per pura confidenza amichevole e ciò che è conosciuto per rapporti di clientela. Il medico, come pure l'ostetrica, è vincolato al segreto non solo in quanto compie atti professionali, ma per ragione del suo *“stato”*, cioè in quanto è medico e/o ostetrica, e come tale può in ogni momento comprendere cose che sfuggono all'apprezzamento di persone incompetenti.

Lata è pure l'espressione *«rivela»*, poiché il segreto può essere rivelato non solo con la parola o con lo scritto, ma con gesti, sorrisi, sottintesi ecc. insomma in qualsiasi modo per cui altri venga a sapere o dubitare della sua esistenza.

Non va confusa la *rivelazione* del segreto con la sua *“trasmissione”*, quando cioè i fatti vengono resi noti per ragioni professionali, a colleghi infermieri, ostetriche ecc.

Così è per la presentazione di malati, di cartelle cliniche a studenti che seguono corsi o fanno pratica negli ospedali; anche costoro sono tenuti al segreto professionale.